



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr°

33

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL

3 luglio 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 26 giugno 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo in data 5/06/2025, pervenuto in data 9/06/2025, prot. n. 608, della SSD Syrako Rugby Club, in persona del presidente *pro tempore* Sig. Vincenzo Bovi, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Irullo, giusta procura allegata al reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Campania nella riunione in data 28/05/2025, comunicato C1/25/GS, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara di ritorno play-off del Campionato di Serie C, fase finale interregionale, valevole per la promozione in serie B, US Rugby Benevento ASD v SSD Syrako Rugby Club, disputata in data 25/05/2025, ha omologato la predetta gara con il punteggio conseguito sul campo di 38 - 15 (mete 6-2) in favore della US Rugby Benevento ASD.

FAT T O

A seguito del provvedimento di omologazione della gara di cui in epigrafe, disputata in data 25/05/2025, da parte del Giudice Sportivo Territoriale, la società Syrako Rugby Club, in persona del legale rapp.te, ha proposto reclamo avverso la stessa omologazione a causa del *"comportamento tenuto dall'arbitro durante la gara con particolare riguardo alla mancata adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di un giocatore del Benevento il quale, al minuto 19,30 del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, protestava con veemenza*

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nei suoi confronti arrivando ad un contatto fisico, spingendolo in modo plateale, provocando in tal modo un clima di tensione e paura che ha condizionato il prosieguo della direzione di gara”.

La società reclamante, in particolare, ha sostenuto che l'associazione Benevento Rugby avrebbe richiesto ed ottenuto la sostituzione del giudice di gara originariamente designato senza che la società Syrako Rugby ne avesse conosciuto le motivazioni e potesse quindi eventualmente contestare la decisione della sostituzione.

Inoltre, ha rappresentato che nel corso della gara si sarebbero verificati fatti e accadimenti che avrebbero condizionato in maniera determinante lo svolgimento regolare della stessa e che sarebbero documentati dalle riprese video che venivano allegate al reclamo.

La società reclamante, quindi, rassegnava le seguenti conclusioni:

“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento del presente ricorso, preliminarmente in via cautelare ordinare l'annullamento della gara e disporre la ripetizione della stessa stante il fumus boni iuris ed il periculum in mora per i motivi di cui in narrativa e, nel merito, valutare il comportamento tenuto dall'arbitro durante la gara . . . che ha condizionato il prosieguo della direzione di gara”.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10 giugno 2025, prot. n. 609, si costituiva in giudizio la US Rugby Benevento ASD, in persona del presidente *pro tempore*, con l'Avvocato Ilaria D'Agostino, la quale eccepiva l'inammissibilità del reclamo per violazione degli articoli 61, comma 3, e 61 *bis* del Regolamento di Giustizia.

In particolare, l'inammissibilità si fondava, in primo luogo, ai sensi del sopra citato art. 61, comma 3, per non essere stata notificata la copia del reclamo anche alla US Rugby Benevento ASD, in qualità di altro affiliato partecipante alla gara la cui omologazione si intendeva impugnare, nonché alla Procura Federale; inoltre, anche ai sensi dell'art. 61 *bis* dello stesso Regolamento, in quanto trattasi di una gara play-off promozione, a eliminazione diretta, che si gioca dopo la conclusione del campionato a girone e che, pertanto, ricade sotto l'applicazione della predetta disposizione che disciplina i reclami d'urgenza innanzi alla Corte Sportiva di Appello nelle fasi finali dei campionati.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La citata norma, infatti, stabilisce al comma 1, che: *"Nei soli casi delle fasi finali a eliminazione diretta, avverso pronunce del Giudice sportivo Nazionale e dei Giudici Sportivi Territoriali, è ammesso reclamo in via d'urgenza alla Corte Sportiva di Appello"*, e, al comma 2, che: *"Il reclamo deve pervenire, a pena di inammissibilità entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare"*.

La difesa del Rugby Benevento eccepiva, altresì, l'inammissibilità dell'impugnativa per violazione del novellato articolo 342 del codice di procedura civile, applicabile alla normativa sportiva per analogia, non essendo state specificate le parti del provvedimento impugnato da riesaminare.

In particolare, è stato evidenziato che la società reclamante ha proposto l'impugnativa avverso l'arbitro e non espressamente contro il provvedimento che ha omologato la gara in questione. Nel merito, l'associazione resistente ha evidenziato come il referto arbitrale avesse certificato il regolare svolgimento della partita, nei tempi usuali, senza nessuna anomalia, per cui, sarebbe stata del tutto inammissibile la prova documentale *ex adverso* prodotta (video della partita) che dovrà, quindi, essere dichiarata inammissibile dalla Corte, in quanto atto non idoneo a confutare il referto arbitrale che ha un'efficacia probatoria privilegiata e fa piena prova fra le parti.

La US Rugby Benevento ASD, quindi, ha concluso chiedendo il rigetto del reclamo perché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 10/06/2025, comunicata in pari data, fissava la data del 12 giugno 2025 per la camera di consiglio, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla predetta camera di consiglio comparivano, collegati da remoto, l'Avv. Maria Laura Irullo per la società Syrako Rugby, l'Avv. Ilaria D'Agostino per la US Rugby Benevento ASD e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

Preliminarmente, la Corte rilevava che alla società reclamante non era stata trasmessa la comparsa di costituzione della US Rugby Benevento ASD e, quindi, per consentire alla SSD



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Syrako Rugby di formulare eventuali repliche, ha rinviato la camera di consiglio all'udienza del 26 giugno 2025, disponendo la trasmissione della suddetta memoria alla stessa Syrako Rugby. Successivamente, all'udienza del 26 giugno 2025 comparivano, collegati da remoto, l'Avv. Maria Laura Irullo per la SSD Syrako Rugby e l'Avv. Ilaria D'Agostino per la US Rugby Benevento ASD, le quali si riportavano ai propri scritti difensivi ed insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La Corte, quindi, si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni

MOTIVI

Il reclamo deve essere respinto per i motivi di seguito riportati.

Il reclamo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 61, comma 3, del Regolamento di Giustizia, nel caso in cui sia proposto avverso un provvedimento omologatorio, deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dalla prova di averne inviato copia – a mezzo PEC o raccomandata a/r - anche all'altro affiliato partecipante alla gara.

Nel caso di specie la società reclamante non ha adempiuto, e comunque non ne ha dato prova agli atti, all'obbligo stabilito a pena d'inammissibilità dell'invio del reclamo proposto alla US Rugby Benevento ASD.

Il presente reclamo, inoltre, come eccepito dalla difesa dell'associazione resistente, soggiace alla disciplina prevista dall'art. 61 *bis* dello stesso Regolamento, nella quale è stabilito che nelle fasi finali ad eliminazione diretta, avverso le pronunce dei Giudici Sportivi Nazionali e Territoriali, è ammesso reclamo in via d'urgenza alla Corte Sportiva d'Appello che deve pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 14 del giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il provvedimento che si intende impugnare.

Nel caso di specie il provvedimento di omologazione dell'incontro tra la SSD Syrako Rugby e la US Rugby Benevento ASD è stato pubblicato in data 28 maggio 2025 e, pertanto, il reclamo *de quo* sarebbe dovuto pervenire alla segreteria di questa Corte entro le ore 14 del 29 maggio 2025, mentre è stato depositato in data 9 giugno 2025.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Ciò posto, restano assorbite tutte le ulteriori eccezioni di rito e di merito formulate dalla US Rugby Benevento ASD e le questioni di merito di cui al reclamo della società Syrako Rugby.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61 e 61 *bis* del Regolamento di Giustizia;
- respinge il reclamo in quanto inammissibile;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 26 giugno – 3 luglio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro**